



# IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE DI LAVORO

## DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA

### RESIDUI CONTRATTUALI ANNO 2012



**IPOTESI DI**

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE DI LAVORO**

**DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA**

**RESIDUI CONTRATTUALI ANNO 2012**

Il giorno 7/11/2017 alle ore 15,00 presso la Sede Amministrativa della AREA VASTA n. 1 di Fano, sita in Via Ceccarini, 38 – Fano, ha avuto luogo l'incontro tra:

**la Delegazione Trattante della Area Vasta n. 1 di Fano nella persona del**

Direttore Generale Dr. Alessandro Marini, Direttore Amministrativo ASUR, e degli altri componenti AV1 all'uopo individuati:

Direttore Area Vasta, Direttore del Presidio Ospedaliero Unico, Direttore Dipartimento Prevenzione, Direttore di Distretto, Dirigente dell'UOC Gestione Risorse Umane, Dirigente delle Professioni Sanitarie.

**e i Rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali di categoria**

**FEDIR SANITA', SNABI SDS, CGIL, CISL e UIL.**

Al termine dell'incontro le parti hanno sottoscritto la presente ipotesi di Accordo.

**Premessa:**

Codice fiscale e Partita IVA: 02175860424 – Sede Legale: Via Oberdan, 2 – 60122 Ancona (AN)  
Sede amministrativa: Via Ceccarini, 38 – 61032 – Fano (PU) tel. 0721 / 193 2550 - Em.fik: [direzione.av1@sanita.marche.it](mailto:direzione.av1@sanita.marche.it)  
PEC: [areavasta1.asur@emarche.it](mailto:areavasta1.asur@emarche.it)

Fermo restando il principio generale di utilizzo dei fondi contrattuali per le loro specifiche finalità:

- ai sensi del comma 5 dell'art. 50 del CCNL 8/6/2000 tutt'ora vigente, le economie del "fondo di posizione" "sono temporaneamente assegnate al fondo di risultato, per poi essere riassegnate al fondo di provenienza a decorrere dall'esercizio finanziario successivo";
- ai sensi dell'art. 52 comma 4 lett. c) CCNL 8.6.2000 tutt'ora vigente, è confermata la possibilità di utilizzazione temporanea nel fondo di risultato, di eventuali risparmi accertati a consuntivo nella gestione dei fondi di posizione e del disagio;
- le parti prendono atto dell'ammontare delle economie dei fondi contrattuali di posizione relative all'anno 2012 riconducibili alle ex ZZ.TT. 1, 2 e 3 confluite nell'Area Vasta 1 certificate in data odierna dal dirigente del Personale come di seguito determinate:

Determina n. 424/AV1 del 16/4/2013:

**RESIDUI 2012**

POSIZIONE	Costituzione	Pagato	Disponibilità
ZT1	€ 185.737,63	€ 108.879,08	€ 76.858,55
ZT2	€ 209.177,75	€ 209.176,99	€ 0,76
ZT3	€ 276.456,73	€ 217.374,48	€ 59.082,25
<b>Totale</b>	<b>€ 671.372,11</b>	<b>€ 535.430,55</b>	<b>€ 135.941,56</b>

Le parti concordano quanto segue:

Art. 1

Con il presente accordo vengono destinate integralmente le somme relative ai residui in parola per ogni ex ZZ.TT. ai dirigenti in servizio nell'anno 2012 presso la relativa ZZ.TT. a titolo di retribuzione di risultato. Tali dirigenti hanno infatti contribuito alla realizzazione degli obiettivi assegnati alle UU.OO. mediante la negoziazione del budget; detti obiettivi sono infatti risultati strettamente necessari all'azienda per garantire, nell'anno di riferimento, l'ottimizzazione quali-quantitativa dei livelli prestazionali nonché la trasformazione organizzativa aziendale in relazione al riordino del SSR;

## Art. 2

Le spettanze individuali sono determinate secondo i parametri di attribuzione di cui agli Accordi Integrativi dell'anno 2012 recepiti con det. AV1 786 del 13/8/2013, da rapportarsi all'effettivo periodo di servizio per il quale i singoli dirigenti hanno concorso alla realizzazione degli obiettivi aziendali ed al grado di raggiungimento dei risultati aziendali, certificati dal Nucleo di Valutazione Aziendale.

## Art. 3

La liquidazione dei compensi individuali di cui alla presente Ipotesi di Accordo avverrà entro 30 giorni dall'acquisizione del parere favorevole del Collegio Sindacale ASUR.

I residui dei fondi contrattuali di cui sopra potranno subire variazioni in relazione ad eventuali liquidazioni afferenti ad istituti finanziati dai fondi contrattuali non ancora completate o che comunque dovessero intervenire successivamente alla stipula della presente intesa ovvero in conseguenza di contenziosi in atto.

## Art. 4









Nel corso di un precedente incontro (in data 30/10/2015) è stato formalizzato un tavolo tecnico che riunitosi in data 30/11/2015 ha proposto di liquidare i residui contrattuali anni 2011-








2013 tramite la stesura di singoli accordi relativi ciascuno agli anni pregressi. Il tavolo tecnico si è riunito più volte concordando alcuni principi metodologici che sono stati trasfusi nel presente accordo. Il primo degli accordi, relativo ai residui 2011, è stato già adottato con determina n. 826/AV1 del 8/8/2017 e le somme sono state liquidate con determina n. 887/AV1 del 4/9/2017. Il presente accordo disciplina i residui 2012. I residui contrattuali per l'anno 2013 saranno destinati tramite un accordo stralcio da sottoscrivere entro il 31/1/2018.

Letto firmato e sottoscritto in Fano, 7 novembre 2017.

La Parte Pubblica

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Le Rappresentanze OO.SS

FABBIO AREA VASTA 1   
\_\_\_\_\_  
CISL FP   
\_\_\_\_\_  
FP CGIL   
\_\_\_\_\_  
UIL FPL   
\_\_\_\_\_  
CISL   
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_